



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Felice Blando, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 14 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 209/A

A.S.D. GRAZIA (TP) Avverso delibera di ripetizione gara per mancata disputa a causa di forza maggiore - Campionato C5 serie "D" TP Gara Grazia/Giudecca del 30/03/2015 - C.U. n. 41 D. Prov. TP del 02/04/2015

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Grazia, in persona del rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che non possono sussistere nella fattispecie giuste ragioni di forza maggiore per la mancata disputa della gara, evidenziando che nella giornata in questione la compagnia di volo "Alitalia" ha regolarmente effettuato i due voli previsti da Trapani per Pantelleria.

La società appellante evidenzia altresì che l'arbitro ha potuto regolarmente raggiungere la località sede della gara, utilizzando appunto uno dei voli aerei disponibili, cosa che

avrebbe potuto fare anche la A.S.D. S.C. Giudecca.

Nulla è pervenuto nei termini a difesa da parte di quest'ultima società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva che il gravame è fondato.

Infatti, in materia di trasferte, è ben noto che la società deve predisporre per tempo il viaggio così da poter comunque raggiungere la sede di gara. Ora, a ben vedere, la A.S.D. S.C. Giudecca si è soltanto limitata a provare che in data 30/03/2015 (peraltro attraverso una dichiarazione di una agenzia turistica e non attraverso una certificazione ufficiale) la motonave in partenza dal porto di Trapani alle ore 14,00 con destinazione Pantelleria non ha potuto effettuare la tratta per avverse condizioni meteo-marine.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla reclamante si rileva che invece sono stati regolarmente effettuati i collegamenti aerei tra l'Aeroporto di Trapani – Birgi e Pantelleria, rispettivamente partiti il primo alle ore 8.10 ed il secondo alle ore 19.05.

Tale ultimo volo non solo era successivo alla programmata partenza della nave, ma il suo orario consentiva di arrivare in tempo utile per la disputa della gara (senza sottacere che in quest'ultimo caso l'arrivo a Pantelleria sarebbe coinciso con l'arrivo della nave se fosse partita).

In ragione di ciò era onere della resistente provare l'indisponibilità di posti a bordo dell'aereo, tali da non consentire il trasferimento dell'intera compagine.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, revoca la decisione del Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata e, per l'effetto, dispone a carico della A.S.D. S.C. Giudecca la punizione sportiva della perdita della gara in questione per 0 – 6, nonché, quale prima rinuncia, l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva.

Senza addebito di tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 210/A

A.S.D. POL. AVVENIRE (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0–3, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 500,00 (1^ rinuncia) - Campionato di 1^ categoria girone "A" Gara Sparta Palermo/Avvenire del 28/03/2015 – C.U. n. 459 del 01/04/2015

Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Pol. Avvenire, in persona del rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che la gara è stata inficiata dal grave atto di violenza perpetrato dal capitano della società avversaria che ha aggredito un proprio calciatore procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni trenta s.c.

Ragion per cui ritiene che le debba essere assegnata partita vinta per 3–0, atteso che la mancata prosecuzione dell'incontro è stata determinata dal fatto che si è dovuto soccorrere il predetto calciatore, non essendo presente alcun medico o parasanitario e non avendo l'arbitro, peraltro, adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dell'autore della grave violenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del

comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che al 40° del primo tempo il direttore di gara, dopo avere concesso un calcio di rigore a favore della società ospitante, veniva accerchiato dai tesserati della odierna reclamante. Mentre quest'ultimo stava notificando il provvedimento di espulsione a carico del n° 4 della soc. Avvenire, la sua attenzione veniva richiamata da altri componenti della medesima società, i quali gli facevano notare che un loro tesserato era a terra e sanguinante.

E' a questo punto che il sig. Bonanno Salvatore, iscritto quale dirigente accompagnatore, entrava nel terreno di gioco e, dopo avere insultato il direttore di gara, invitava la propria squadra a rinunciare alla prosecuzione della gara, cosa che i tesserati eseguivano. Lo stesso sig. Bonanno persisteva nel suo comportamento protestatario e ingiurioso nei confronti dell'arbitro sia nei momenti successivi all'abbandono del terreno di gioco sia al momento in cui il direttore di gara lasciava l'impianto sportivo.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni:

a) Ai sensi dell'art. 53 comma 2 N.O.I.F. la rinuncia a proseguire la disputa di una gara è equiparata a rinuncia della stessa e soggiace alle sanzioni previste dalla su richiamata norma.

b) Quanto sostenuto dalla reclamante, e cioè che l'abbandono del terreno di gioco è dipeso dalla necessità di dover soccorrere il calciatore oggetto della denunciata aggressione, non trova riscontro negli atti ufficiali, risultando tale tesi difensiva incompatibile con il comportamento protestatario ed irrispettoso posto in essere dal sig. Salvatore Bonanno, tanto nell'immediatezza del fatto quanto nei momenti successivi e fino a quando il direttore di gara ha lasciato l'impianto sportivo.

c) Non appare di alcun pregio giuridico il richiamo fatto dalla reclamante dell'art. 73 N.O.I.F., in quanto non vi è nessun obbligo a carico del direttore di gara di intimare al capitano di riferire su fatti sfuggiti alla sua attenzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 212/A

Sig. SERGIO D'ALESSANDRO (Akragas Città dei Templi - AG) Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2016 - Campionato Allievi Provinciali girone "B" Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 - C.U. n. 43 della Delegazione Provinciale di Agrigento dell'08/04/2015

Con tempestivo appello il Sig. Sergio D'Alessandro (e per esso anche il genitore esercente la patria potestà, trattandosi di tesserato minore di età) chiede che venga annullata la decisione impugnata, sostenendo di non essere il responsabile dei fatti addebitatigli quale capitano, avendone individuato l'effettivo autore nella persona del compagno di squadra sig. Chakil Ahmed. All'uopo allega dichiarazione di quest'ultimo, corredata da copia del documento di identità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei

tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che al 39° del primo tempo il direttore di gara, circondato da calciatori della squadra di casa, è stato colpito con un forte pugno da dietro all'altezza del collo, che gli ha causato un forte dolore *“al punto da temere di farlo cadere a terra”*, nonché stordimento e annebbiamento della vista.

Per la qualcosa la gara è stata sospesa.

Con il provvedimento impugnato il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., ha squalificato l'odierno appellante, risultando lo stesso capitano della squadra al momento dei fatti.

Orbene, la dichiarazione allegata agli atti dall'appellante, apparendo priva di elementi che ne possano mettere in dubbio l'autenticità, consente di ritenere individuato il vero autore dell'atto di violenza al direttore di gara nella persona del n° 14 sig. Chakil Ahmed, dovendone conseguire l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Quanto alla sanzione della squalifica, determinata fino al 30/06/2016 dal primo Giudice, non si ravvisa la necessità di una revisione né di una riduzione, apparendo la sanzione indicata appena adeguata e non trovando riscontro negli atti di gara l'assunto del sig. Chakil Ahmed circa l'involontarietà dell'atto di violenza, a suo dire verificatosi inavvertitamente a causa della confusione generale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l'annullamento della squalifica inflitta al sig. Sergio D'Alessandro e al contempo squalifica fino al 30/06/2016 il calciatore sig. Chakil Ahmed.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo (€ 65,00) versata.

Procedimento 213/A

A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 e squalifica fino al 30/06/2019 del calciatore sig. Giacomo Ravazza - Fasi finali Juniores regionale Gara Castellammare Calcio '94/Riviera Marmi Custonaci del 08/04/2015 – C.U. n. 480 del 10/04/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che la gara ha avuto regolare termine, risultando inverosimile quanto riferito dall'arbitro e cioè che il calcio alla caviglia subito possa avergli creato dolori tali da impedire di dirigere gli ultimi 83" della gara, consentendogli, di contro, di rientrare correndo nello spogliatoio.

Su quest'ultima circostanza l'appellante chiede che vengano assunti dei testi presenti all'episodio.

Per ciò che attiene la squalifica del calciatore sig. Giacomo Ravazza, l'appellante ne chiede una riduzione in ragione del fatto che lo stesso si è reso immediatamente conto dell'errore commesso, scusandosi dell'accaduto.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Rileva altresì l'inammissibilità della richiesta istruttoria in quanto non prevista dalle norme regolamentari.

Dalla lettura del referto di gara si evince che al 48° del secondo tempo (3° minuto di recupero dei 5 concessi) il direttore di gara espelle i calciatori sigg. Giuseppe Pirrone del Castellammare Calcio '94 e Giacomo Ravazza del Riviera Marmi Custonaci perché, reciprocamente, si spintonavano con violenza.

Una volta notificata l'espulsione il sig. Ravazza colpiva il direttore di gara con un violento pugno al braccio sinistro che gli causava un forte dolore, oltre che arrossamento e successivo ematoma e contestualmente lo colpiva anche con un calcio alla caviglia sinistra che gli causava anch'esso arrossamento e vari graffi.

A questo punto, a causa dei forti dolori, l'arbitro dichiara che non era più nelle condizioni di proseguire nella direzione della gara, che pertanto sospendeva al 48'37". Lo stesso direttore di gara, una volta lasciato l'impianto sportivo, si recava al più vicino Pronto Soccorso individuato presso l'Ospedale di Alcamo, dove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in giorni 4 s.c. In particolare, per ciò che qui ci riguarda, gli veniva riscontrata un'escoriazione cutanea al collo piede sinistro con lieve dolenzia alla flessione-estensione.

In ragione di quanto sopra esposto, le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Per la qualcosa va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, a nulla rilevando la presunta circostanza che lo stesso abbia raggiunto correndo lo spogliatoio, azione questa compatibile con la necessità di sottrarsi all'aggressione, non costituendo peraltro prova della sua idoneità a continuare nella direzione.

Per ciò che attiene al calciatore sig. Ravazza, ritiene questa Corte di dovere rideterminare in termini più equi la sanzione allo stesso inflitta dal primo Giudice, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Ravazza a tutto il 31/12/2018, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/04/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**